

ANNO 2017
N. 5 del Reg. Delibere



COMUNE di ARTEGNA
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE DI TOSAP - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - PER L'ANNO 2017

L'anno 2017, il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 17:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
DAICI ALDO	Sindaco	Presente
MERLUZZI ADRIANO	Assessore	Presente
VIDONI LORENZO	Assessore	Presente
ROMANINI ANDREA	Assessore	Presente
RINALDIS BEATRICE	Assessore	Assente

Assiste il segretario dott.ssa SANTORO SIMONA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DAICI ALDO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

PREMESSE

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.1, comma 26, della legge n.208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art.1, comma 639, della legge 27.12.2013 n.147, né per gli Enti Locali che deliberano per il predissesto, ai sensi dell'art.243-bis del testo unico di cui al D.Lgs. n.267/2000, o il dissesto, ai sensi degli artt.246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al D.Lgs.n.267/2000. modificato dall'art.1 comma 42 della legge n.232 del 11.12.2016 il quale ha sostituito le parole....per l'anno 2016 con ...per gli anni 2016 e 2017;

RICHIAMATI:

- l'art.53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art.27, comma 8 della L. n.448 del 28.12.2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360 del 28.09.1998, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art.1, comma 169, della L. n.296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.
- l'art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il DM del Ministero dell'Interno in data 30 dicembre 2016 n.244 art.5, comma 11, (pubblicato sulla G.U. n.304/2016), con il quale viene prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017-2019;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 444, della L. 288/2012 e s.m.i., l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di approvazione degli equilibri di bilancio;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 29.11.1995 e modificato con la deliberazione consiliare n. 14 del 07.02.1996;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con delibere di Consiglio comunale n. 60 del 22.09.1994 e modificato con le deliberazioni consiliari n. 84/1977, n. 54/2009 e n. 12/2011;

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2017 le aliquote e tariffe dei tributi locali così come determinate dalle delibere di seguito indicate:

- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – delibera di G.C. n. 61 del 05.06.2015;
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – delibera di G.C. n.60 del 05.06.2015;
- addizionale comunale IRPEF – delibera di C.C. n.19 del 16.07.2015.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art.42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera del C.C. n.21 del 26.06.2007;

VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. di confermare per l'anno 2017 le aliquote e tariffe dei tributi locali così come determinate dalle delibere di seguito indicate:

- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: come da allegato alla delibera di G.C. n. 61 del 05.06.2015 **allegato A**);
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: come da allegato alla delibera di G.C. n.60 del 05.06.2015 **allegato B**);
- addizionale comunale IRPEF: di confermare, per l'anno 2017, l'aliquota dell'addizionale IRPEF, fissata a 0,50% con delibera di C.C. n.19 del 16.07.2015.

2. di dare atto del rispetto dell'art.1, comma 26, della L. n.208/2015, modificato dall'art.1 comma 42 della L.232/2016, inerente la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che aumentano le aliquote e tariffe dei tributi locali rispetto al livello vigente per l'esercizio 2015;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni vista l'urgenza di approvare lo schema di bilancio per l'esercizio finanziario 2017.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1° e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Artegna, 26.01.2017

Il Responsabile

F.TO RAG. DANIELA TURRINI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1° e 147/bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Artegna, 26.01.2017

Il Responsabile

F.TO RAG. DANIELA TURRINI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dagli artt. 49 del D.Lgs. 267/2000 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267, di cui in allegato e ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese ad esito favorevole unanime.

DELIBERA

Di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art.17 comma 12 della L.R. 17/2004.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO DAICI ALDO

IL SEGRETARIO
F.TO SANTORO SIMONA

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/01/2017 viene affissa all'Albo pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 15/02/2017 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

addì 31/01/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.TO dott.ssa Santoro Simona

**Immediatamente esecutiva art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17.**

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico
Per ogni metro quadrato e per anno

Categoria prima € 20,66

Categoria seconda € 6,41

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e
soprastanti il suolo. Per ogni metro quadrato e per anno
(riduzione al 33%)

Categoria prima € 6,82

Categoria seconda € 2,12

- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili prospicienti
direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 30%):

Categoria prima €6,20

Categoria seconda €1,92

- D) Occupazioni con passi carrabili.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 50%)

Categoria prima €10,33

Categoria seconda € 3,20

- E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la
distribuzione dei carburanti.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 30%)

Categoria prima €6,20

Categoria seconda € 1,92

- F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 10%)

Categoria prima €2,07
Categoria seconda €0,64

- G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 10%)

Categoria prima €2,07
Categoria seconda €0,64

- H) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune:
- superficie fino a mq. 9 tassata l'intera superficie;
- oltre i 9 mq. la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%

Riduzione obbl. del 50% per mq.

Categoria prima €10,33
Categoria seconda € 3,20

- I) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A).

- L) Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. , comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

La tariffa viene graduata in rapporto alla durata dell'occupazione, nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale.

I tempi di occupazione sono indicati nel presente regolamento.

Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima	€1,55
Categoria seconda	€ 0,48

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta al 50%.

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per mq. riduzione al 33%

Categoria prima	€0,51
Categoria seconda	€0,16

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta al 30%, tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali è già stata corrisposta tassa.

Categoria prima	€0,47
Categoria seconda	€0,15

D) Per le occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per mq.

Categoria prima	€1,55
-----------------------	-------

Categoria seconda €0,48

- E) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte al 50%.

Categoria prima €0,78

Categoria seconda €0,24

- F) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

Categoria prima €0,31

Categoria seconda €0,10

- G) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

Categoria prima €0,78

categoria seconda €0,24

- H) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta al 30 per cento:

Categoria prima €0,47

Categoria seconda €0,15

- I) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte al 50%.

Categoria prima €0,78

Categoria seconda €0,24

- L) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.

Categoria prima €0,31

Categoria seconda€0,10

- M) Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Categoria prima €0,78

Categoria seconda€0,24

- N) Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Categoria prima €1,86

Categoria seconda€0,57

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Tariffa occupazioni permanenti:

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi la tassa è determinata forfettariamente moltiplicando il numero complessivo di utenze per € 0,87 ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.446/97 come modificato dall'art.18 del D.Lgs. n.488/99.

L'ammontare minimo complessivo di quanto dovuto al comune è di € 516,46.

- A) Soppresso

- B) Soppresso

- C) Occupazione con seggiovie e funivie:
fino ad un massimo di 5 km. lineari tassa annua

Categoria prima	€ 51,65
Categoria seconda	€ 16,01

Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km

Maggiorazione della tassa annua

Categoria prima	€10,33
Categoria seconda	€3,20

Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 1) un contributo una volta tanto alle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 25% delle medesime.

Tariffa occupazioni temporanee.

A) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993.

(aumento del 50%)

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.

Categoria prima	€7,76
Categoria seconda	€2,41

b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore ai 30 gg.

Categoria prima	€11,64
Categoria seconda	€3,61

B) Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore al 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 gg	+ 30%
b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.....	+ 50%
c) di durata superiore a 180 gg.	+ 100%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per le occupazioni effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:
Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	€46,48
Zona limitrofa	€38,73
Sobborghi e zone periferiche	€23,24
Frazioni	€7,75

2. La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.
3. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

- 1) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno.

Centro abitato	€15,494
Zona limitrofa	€11,36
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€7,75

Classificazione delle strade spazi ed aree pubbliche nel Comune di Artegna.

Categoria I^:

Piazza Marnico sino ad incontrare Via Montenars.
Il tratto che da Via Montenars si ricongiunge con Via Villa.
Tutte le altre strade con pavimentazioni porfidate o tratti.

Categoria II^:

Tutte le altre strade o piazze pubbliche non comprese nella I^Categoria

Allegato B)

TARIFFE

Classe del Comune V^

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA

- 1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie:

$\frac{\text{Imposta}}{\text{per anno solare}} \times \frac{\text{durata}}{\text{non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese}}$

€ 14,047

€ 1,405

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

- 1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1 per ogni mq. di superficie (tariffa base maggiorata del 100%)

$\frac{\text{Imposta}}{\text{per anno solare}} \times \frac{\text{durata}}{\text{non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese}}$

€ 28,094

€ 2,809

- 1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5.5 e 8.5 la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq.8.5 la maggiorazione è del 100%.

- 1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI.

- 2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni mq. di superficie.

$\frac{\text{Imposta}}{\text{per anno solare}} \times \frac{\text{durata}}{\text{non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese}}$

€ 14,047

€ 1,405

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie é compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3 sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio;

Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta é dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. € 126,427

b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. € 84,284

c) motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 42,141

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art.7, c.7 del D.Lgs. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego o di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per mq. di superficie, in base alla seguente tariffa:

$$\frac{\text{Imposta} \times \text{durata}}{\text{per anno solare}}$$
 non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese

€ 28,094

€ 5,618

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1 effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa

per ogni giorno tariffa	per i primi 30 gg. tariffa x giorno	dopo 30 gg tariffa x giorno
€ 3,510	€ 3,510	€ 1,754

5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun mq. e per ogni periodo di esposizione di 15 gg. o frazione é pari a:

Imposta = **€ 14,047**

6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa eseguita l'imposta nella seguente misura:

Imposta = **€ 84,284**

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI O SIMILI

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

Imposta = **€ 42,141**

8. PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi

pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa:

Imposta = € 3,510

9. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, é la seguente:

Imposta: € 10,534

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni é dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso é richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicit  nelle misure seguenti:

1.1 Per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

	<u>Diritto x durata</u>
per i primi 10 gg.	per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione
€ 1,754	€ 0,525

1.2 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto é maggiorato del 50%;

1.3 Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto é maggiorato del 50%;

1.4 Per i manifesti costituiti da pi  di 12 fogli il diritto é maggiorato del 100%;

1.5 Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti,   dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

1.6 L'importo di ciascuna maggiorazione   determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della maggiorazione corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui   stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi,   dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.